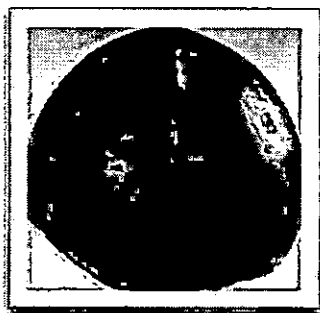




ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO E. DI REGISTRO
IN BASE ALL'ART. 82 COMMI 3 e 5
D. LGS. 117/2017.

Statuto di Associazione di Volontariato

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Ello Via Massimo de Vecchi, 17 l'Organizzazione di Volontariato denominata "L'Elmo di Ello odv" in conformità al d.lgs 117/2017, del Codice Civile e in considerazione dei mutamenti del quadro normativo determinati dalla L. 106/16.

L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. L'associazione "L'ELMO di ELLO odv", più avanti chiamata Associazione, promuove e persegue il fine della solidarietà umana, civile, culturale, formativa e sociale; dette finalità dovranno soddisfare interessi di carattere collettivo; è apartitica, aconfessionale, non violenta e di ispirazione cristiana. L'associazione non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica.

Finalità

Art. 3.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le finalità e lo scopo dell'associazione vengono individuate nella:

A. Assistenza Socio - Sanitaria, rivolta specialmente, anche se non in via esclusiva, a giovani, diversamente abili ed anziani;

B. Tutela e valorizzazione degli usi e delle tradizioni della comunità ellese o riconducibili ad essa.

C. Promozione e/o valorizzazione di beni culturali e/o sociali, d'interesse artistico e storico.

D. Tutela e valorizzazione del territorio mediante la diffusione di una cultura finalizzata al rispetto per l'ambiente e della natura.

E. Promozione dell'aggregazione sociale intra e intergenerazionale attraverso attività ricreative e del tempo libero.

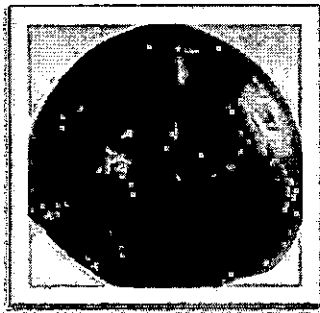
Per il miglior raggiungimento degli scopi prefissati, l'Associazione potrà possedere e/o gestire, prendere e/o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o enti terzi in genere.

Art. 4.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del dlgs 117/2017:

A - INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI = attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112).

I - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.



U - BENEFICIENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI O PRODOTTI (legge 19 agosto 2016, n. 166) = erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Z - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

Trasporti anziani e disabili verso luoghi di cura;
Iniziative educative e ricreative per i giovani del paese;
Organizzazione di mostre;
Restauro conservativi e ambientali;
Manifestazioni culturali e di promozione del territorio ellese;
Corsi per il tempo libero;
Organizzazione di eventi ludico-ricreativi;
Cura l'edizione di stampe periodiche e non;
Ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6 Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.



Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 11. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante consegna a mano di una lettera di convocazione o tramite e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 13. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di massimo tre deleghe. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 15. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;



- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e

devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è composto da sette a tredici membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 7 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;



- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- fissare l'ammontare della quota sociale annuale.

Art. 21. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vicepresidente svolge, per assenza, impedimento o cessazione del Presidente, tutte le funzioni del Presidente, previa convocazione del Consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico di Presidente temporaneo

Il Tesoriere

Art. 23. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 24. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 25. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.
- f) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.



Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Norma finale

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Segretario

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]



REG.TO A LECCO IL 20/07/2022
N° 1445 SERIE 14
VERSATE AL CONCESSIONARIO
EURO ESENTE
IL CAPO AREA SERVIZI

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

Firma su delega del Direttore Provinciale

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICHE ALLO STATUTO
dell'Associazione l'Elmo di Ello.**

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di luglio alle ore 20,45 presso la Sede Sociale sita in Ello (Lc), Via Massimo de' Vecchi, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione l'Elmo di Ello odv.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 12 del vigente statuto sociale la Signora Negri Carla, assume le funzioni di Segretario il Sig. Tentorio Tommaso.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante consegna a mano della comunicazione così come previsto dall'art. 12 dello statuto contenente il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dell'art. 6 del vigente Statuto;
- 2) Varie ed eventuali.

Constatata la presenza di n. 12 soci in regola con il versamento della quota annuale, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea Straordinaria degli Associati con lo scopo di modificare l'art. 6 per eliminare l'esclusione dall'adesione all'associazione i minori di 18 anni, in quanto tale limitazione non è coerente con la natura delle attività di interesse generale e di quelle concrete elencate a scopo esemplificativo all'art 4. A tal fine il Presidente propone che l'art. 6 venga modificato come segue:

"Art.6 Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea."

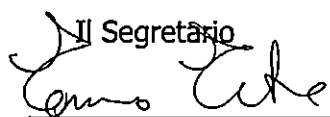
A conclusione della lettura del nuovo art. 6 il presidente chiede ai soci se ci sono osservazioni. Non essendoci osservazioni il Presidente mette in votazione il nuovo statuto e in particolare l'art.6.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dagli artt. 17 e 22, lettera b), del D. Lgs. n.460/1997.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 21,35 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente
